

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
DIVISIONE VIGILANZA PRODOTTI

Rifer. a nota n.			del	
Classificazione	III	2	1	Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano le ass.ni sulla vita e/o il ramo infortuni LORO SEDI
All.ti n.	1			Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di ass.ne con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni in Italia LORO SEDI

Oggetto Polizze dormienti.

Si fa riferimento al D.L 23/10/2018 n. 119 (convertito con legge 17/12/2018 n. 136) che ha modificato il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 in materia di depositi e polizze dormienti ed in particolare alla verifica che le imprese di assicurazione devono effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate, dell'esistenza in vita degli assicurati di polizze vita o infortuni, previsto dal comma 1- bis dell'art. 3 del D.P.R..

L'obbligo introdotto dalla nuova disposizione è teso ad agevolare la verifica da parte delle imprese di assicurazione dell'esistenza in vita o dell'eventuale decesso degli assicurati, in modo che le stesse imprese possano attivarsi tempestivamente per la liquidazione delle somme ai beneficiari limitando il rischio di dormienza delle polizze.

In considerazione di tale finalità e nelle more della messa a disposizione del servizio di cooperazione informatica, l'IVASS intende, nell'interesse dei beneficiari delle polizze, continuare ad offrire per il 2020 alle compagnie il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e l'Anagrafe Tributaria in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità già adottate nelle precedenti indagini sulle polizze vita dormienti che hanno consentito di risvegliare oltre 240.000 polizze per un valore di 4,4 miliardi di euro.

Tale incrocio potrebbe risultare particolarmente utile nel momento storico attuale, in cui purtroppo i 35.000 decessi dovuti al COVID, anche per le drammatiche circostanze in cui sono avvenuti, potrebbero non essere stati tutti segnalati alle compagnie di assicurazione dai familiari.

Si chiede pertanto alle imprese in indirizzo di fornire, **entro il 31 dicembre 2020 all'indirizzo e-mail dormienti@ivass.it**, gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti **in vigore al 31 ottobre 2020** presenti nei propri portafogli ed emessi nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita, di cui all'art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, e 1.Infortuni, di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, questi ultimi limitatamente ai contratti che prevedono prestazioni in caso di decesso dell'assicurato conseguente a infortunio.

Potranno inoltre essere forniti anche i codici fiscali dei contratti **non più in vigore**, per i quali le imprese hanno dubbi sulla esistenza in vita degli assicurati e/o necessità di verificare la eventuale data del decesso.

I dati dovranno essere sottoposti ad un controllo formale prima della trasmissione all'IVASS ed inviati, secondo le specifiche allegate alla presente, unitamente al nominativo e ai recapiti di un referente (telefono e indirizzo e-mail).

Come di consueto, una volta ottenute le informazioni dall'Anagrafe Tributaria, l'IVASS restituirà a ciascuna impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l'indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali per i quali non è risultato possibile un abbinamento con i dati dell'Anagrafe Tributaria (perché non presenti o errati).

Distinti saluti.

Per delegazione
del Direttorio Integrato



firma 1